

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3099 del 16/06/2017 |
| Oggetto | D.P.R. N. 59/2013. DITTA CAPITELLI F.LLI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARNE FRESCA, CONGELATA E DI PRODOTTI DI SALUMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA BORGONOVO N. 1. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-3188 del 15/06/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno sedici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **CAPITELLI F.LLI S.R.L.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e di prodotti di salumeria" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Via Borgonovo n° 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **CAPITELLI F.LLI S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Borgonovo n° 1, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone e trasmessa dallo stesso con nota del 30/01/2017, prot. n° 919 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/1064), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e di prodotti di salumeria" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Borgonovo n° 1;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi (**S1** ed **S2**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone con PEC del 01/02/2017 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/1154), del 06/03/2017 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2549) e del 16/03/2017 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3022);

Verificato che:

- le acque reflue industriali, provenienti dall'attività in oggetto, vengono convogliate in una vasca di equalizzazione (unitamente alle acque reflue domestiche) e, successivamente, inviate ad un impianto di depurazione SBR, avente una potenzialità di progetto pari a 40 Kg BOD₅/giorno (pari a circa 677 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);
- nell'impianto di depurazione sono posizionate n° 2 pompe che generano n° 2 scarichi (**S1** ed **S3** attraverso due distinte condotte) di acque reflue industriali con caratteristiche quali-quantitative equivalenti;
- lo scarico di acque reflue industriali S1 recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Carona";
- lo scarico di acque reflue industriali S3 recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale S.P. 412" confluyente nel canale consortile Gatta (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- gli scarichi S1 ed S3 sono dotati di un proprio punto di campionamento fiscale indicato con le sigla 8/1 per lo scarico S1 e 8/2 per lo scarico S3 nella TAV. 01 *"planimetria rete smaltimento acque reflue dello stabilimento"* del luglio 2012;
- gli scarichi di acque reflue industriali S1 ed S2 erano stati autorizzati dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 5 del 03/01/2013 (parte integrante del Provvedimento Conclusivo rilasciato dallo Spor-

tello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone con atto del 28/01/2013, prot. n° 1021);

- presso lo stabilimento è presente un ulteriore scarico (S2) di acque pluviali e meteoriche di dilavamento non soggetto ad autorizzazione;

Acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 09/05/2017, prot. n° CBP/4564 (trasmesso anche alla Ditta in argomento ed acquisito agli atti il 10/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5416) in merito allo scarico di acque reflue industriali S3;

Preso atto che il Comune di Borgonovo Val Tidone, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n.447/95, con nota acquisita agli atti in data 18 maggio 2017 ha comunicato che *".....l'aspetto non ha rilevanza sulla pratica.....omissis.....essendo al di fuori del centro abitativo;"*

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CAPITELLI F.LLI S.R.L.** per l'attività "commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e di prodotti di salumeria" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Borgonovo n° 1;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28 /7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CAPITELLI F.LLI S.R.L.** (C. FISC. 00272710336) per l'attività di "commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e di prodotti di salumeria" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Via Borgonovo n° 1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione - di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - a n° 2 scarichi (**S1** ed **S3**) di acque reflue industriali aventi recapito in corpo idrico superficiale;
2. **di stabilire, per gli scarichi S1 ed S3 di acque reflue industriali**, il rispetto nei rispettivi punti di campionamento fiscale (come indicati in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 3. **di impartire, per gli scarichi S1 ed S3 di acque reflue industriali** aventi recapito in corpo idrico superficiale, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) i punti di campionamento fiscale dovranno essere sempre accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie;
 - d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immettono gli scarichi medesimi;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità degli scarichi, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 4. **di fare salvo**:
 - che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 09/05/2017, prot. n° CBP/4564;
 5. **di dare atto che**:
 - il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 5 del 03/01/2013 (parte integrante del Provvedimento Conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone con atto del 28/01/2013, prot. n° 1021);
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.